

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3225/92 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3198/92 <sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 <sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 28 ottobre al 3 novembre 1992 per la lira sterlina, la lira italiana e la peseta spagnola inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili nel Regno Unito ed in Italia e, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regola-

mento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili in Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1641/91 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Regno Unito» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Italia» delle parti 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 3) La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 318 dell'11. 11. 1992, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.